



**Circolare n°:** 21/2019

**Oggetto:** *La trasmissione telematica dei corrispettivi*

**Sommario:** Nei primi giorni di avvio della procedura telematica dei corrispettivi sono emerse alcune criticità che vengono affrontate nel dettaglio. Tuttavia si rimanda a successive integrazioni circa le problematiche ancora in attesa di risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate che saranno riepilogate in un prossimo documento di prassi.

**Indice:**

---

P.1	PREMESSA
P.2	NOZIONE DI VOLUME D'AFFARI
P.3	IL DOCUMENTO COMMERCIALE (EX SCONTRINO FISCALE)
P.4	MODALITA' E TEMPI DI TRASMISSIONE
P.5	PROBLEMATICHE APPLICATIVE

**PREMESSA:**

Dal 1° luglio 2019 i soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate il cui volume d'affari superi 400.000 euro, sono obbligati a memorizzare elettronicamente e a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

Dal 1° gennaio 2020 l'obbligo riguarderà tutti i soggetti esercenti le attività di cui all'art. 22 del DPR 633/72, indipendentemente dal volume d'affari realizzato.

La memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, sino al 31 dicembre 2018, era prevista, in via opzionale, per i commercianti al minuto, mentre risultava obbligatoria per i soggetti passivi che effettuavano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (a decorrere dal 1° gennaio 2017),



nonché con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (dal 1° aprile 2017).

#### **NOZIONE DI VOLUME D'AFFARI:**

L'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare<sup>1</sup> che "tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d'imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione)".

Per quanto concerne l'anno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che:

- occorre far riferimento al volume d'affari complessivo relativo al 2018;
- sono escluse le attività che hanno avuto inizio nel 2019.

#### **IL DOCUMENTO COMMERCIALE (EX SCONTRINO FISCALE):**

I nuovi registratori telematici possono stampare il c.d. "documento commerciale", utile a rappresentare l'operazione anche ai fini commerciali, atteso che la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'art. 12 co. 1 della L. 413/91 e al DPR 696/96.

Qualora il documento commerciale sia integrato con il codice fiscale del cliente, esso assume valenza fiscale e consente la detrazione della relativa spesa (qualora previsto).

I Registratori Telematici consentono anche l'emissione delle fatture elettroniche (ordinarie e semplificate), e possono memorizzare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle medesime fatture mediante il Sistema di Interscambio ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

#### **MODALITA' E TEMPI DI TRASMISSIONE:**

La trasmissione dei corrispettivi avviene utilizzando un orario casuale all'interno dell'intervallo di funzionamento del dispositivo. Tutte le trasmissioni dovranno ricadere nella fascia oraria 00:00 - 22:00. Contestualmente alla trasmissione del file xml, il Registratore Telematico riceve dal sistema AdE l'esito che attesta l'avvenuto controllo

---

<sup>1</sup> Risoluzione Agenzia delle Entrate dell'8 maggio 2019 n. 47.



della validità del sigillo e della struttura formale dei file trasmessi. L'esito ed, eventualmente, i file xml generati ovvero i dati in esso contenuti e trasmessi al sistema AdE sono conservati all'interno della memoria permanente di dettaglio e sono quindi disponibili per una eventuale consultazione presso il punto vendita. La trasmissione dei dati giornalieri avviene con una frequenza variabile ma in ogni caso entro il termine di 12 giorni<sup>2</sup> successivi alla chiusura giornaliera.

Il c.d. "Decreto Crescita<sup>3</sup>" ha tuttavia consentito, nel periodo di moratoria (fino al 31/12/2019 per gli esercenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro e fino al 30/06/2020 per gli esercenti con volume d'affari inferiore) che **la trasmissione telematica intervenga entro il più ampio termine del secondo mese successivo, purché i relativi importi affluiscano nella liquidazione IVA di competenza.**

**Ciò consente quindi di trasmettere i corrispettivi del mese di luglio entro il 31/08/2019.**

Tale previsione sarà sicuramente utile agli esercenti non ancora in possesso del nuovo Registratore Telematico i quali hanno tempo pertanto fino al 31 agosto 2019 per l'operatività telematica.

**La circ. Agenzia Entrate n. 15/E del 29/06/2019 rimanda ad successivo provvedimento del Direttore Dell'Agenzia, circa la definizione delle modalità di trasmissione di tali corrispettivi.**

Lo stesso Decreto Legge ha inoltre stabilito che nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, non si applicano le sanzioni previste in caso di ritardo nell'invio dei dati, a condizione che la trasmissione telematica sia effettuata entro i termini sopra indicati.

#### **PROBLEMATICHE APPLICATIVE:**

Utilizzo di carta ordinaria (non fiscale): il nuovo registratore telematico consente di emettere il documento commerciale (anche virtualmente, mediante invio per email al cliente di un file in formato pdf); tale documento è sostitutivo del precedente scontrino fiscale. Cadendo la finalità fiscale, atteso che la trasmissione telematica dei corrispettivi assolve a detta funzione, non risulta più necessario usare la tipologia di carta termica omologata; è sufficiente usare un rotolo di carta termica ordinario, secondo le indicazioni del produttore dell'apparecchiatura.

---

<sup>2</sup> Termine così ampliato, dall'originario giorno successivo prima, e 5 giorni successivi poi, dal provvedimento di conversione del c.d. "Decreto Crescita", intervenuto con legge 28 giugno 2019, n. 58.

<sup>3</sup> Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella citata legge n. 58/2019.



Annullamento di scontrini: la procedura telematica consente di annullare lo scontrino (*rectius*: documento commerciale) precedentemente emesso, anche in precedenti giornate, ricercandolo attraverso il relativo numero identificativo. E' da ritenere che casi di annullamenti ripetuti durante l'arco della giornata potrebbero determinare una richiesta di informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, volta a comprendere il motivo di tali annullamenti. Nell'immediato e secondo un principio prudenziale, è necessario limitare al massimo gli annullamenti di documenti ai soli casi ritenuti inevitabili.

Esposizione dello sconto: il documento commerciale così come approvato dall'Agenzia delle Entrate, prevede alcune indicazioni **obbligatorie** tra cui vi è anche l'ammontare dello sconto: i commercianti interessati pertanto potranno, a fine giornata, riprendere il valore complessivo degli sconti applicati per propria opportuna conoscenza.

Registro dei corrispettivi: La nuova procedura di trasmissione telematica dei corrispettivi ha formalmente abrogato l'obbligo di tenuta del relativo Registro. In questa prima fase, tuttavia, è opportuno continuare con la compilazione dei dati giornalieri, in modo da avere un riscontro per controllo circa i dati trasmessi telematicamente e quelli di chiusura della giornata.

Ventilazione: La ventilazione è un sistema di calcolo dell'IVA dovuta attraverso un ragguglio dell'IVA dovuta rapportandola all'IVA addebitata sugli acquisti. Si tratta di una opzione riservata ad alcune fattispecie (possono avvalersi della ventilazione solo i commercianti al minuto di prodotti alimentari o dietetici, articoli tessili, vestiario - comprese le calzature - prodotti per l'igiene personale o prodotti farmaceutici<sup>4</sup>).

Le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica dei corrispettivi (provvedimento del Direttore Agenzia Entrate n. 182017 del 28/10/2016) prevedono che il documento commerciale esponga il dato del corrispettivo ricevuto distinguendo se si tratta di corrispettivi sottoposti a ventilazione o meno.

---

<sup>4</sup> Così come previsto dall'articolo 1 del DM 3495/1973.



Al momento sembra vi sia una limitazione della procedura la quale consente solo **alternativamente** l'una o l'altra delle fattispecie, determinando in sostanza una errata rappresentazione del regime IVA.

Il regime della Ventilazione non si applica alle prestazioni di servizio, le quali rimangono assoggettate al regime IVA ordinario.

Registro dei corrispettivi di emergenza: nel caso si presentasse un problema relativo al registratore telematico, suggeriamo a tutti i clienti di dotarsi di (o di mantenerne in utilizzo il) registro cartaceo dei corrispettivi d'emergenza e annotarvi le vendite giornaliere.

Non è tuttavia ancora chiaro se tali corrispettivi debbano essere successivamente trasmessi telematicamente oppure no.

L'operazione fondamentale da eseguire, dopo aver chiesto l'intervento del tecnico, sarà invece accedere nel portale dell'Agenzia delle Entrate, sezione "Fatture e corrispettivi" e dichiarare che il Registratore Telematico (RT) è FUORI SERVIZIO.

La successiva riattivazione non richiede ulteriori procedure di segnalazione, essendo sufficiente riprendere con la normale attività.

Aggregazione dei corrispettivi giornalieri: per gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa possono essere effettuate mediante un unico "punto di raccolta".

Occorre al riguardo collegare i vari registratori di cassa o attraverso un registratore telematico che fungerà da stazione aggregante oppure attraverso un Server aziendale a ciò appositamente dedicato. In tal caso è necessario richiedere specifica assistenza tecnica.

Periodo di ferie e chiusura dell'esercizio: Nel caso di interruzione dell'attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al



periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera.

*Lo Studio rimane a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

*Cordiali saluti*

**Studio Brunello e Partner**  
**Dr. Franco Cosmo**